

Sent 318/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80116 del

registro di segreteria, da XX (c.f.

omissis), nato omissis (omissis) il omissis e

residente in omissis (omissis), Via omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv.

Stefano Brenciaglia e dall'Avv. Mario Orsini,

dichiaratisi antistatari, ed elettivamente

domiciliato e presso lo studio del primo, in Roma via

Nizza n. 22;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, con sede in Roma via

Ciro il Grande 21, e Sede Provinciale di Viterbo,

Via Matteotti 27, rappresentato e difeso dall'avv.

Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29; per l'accertamento e la dichiarazione del diritto a vedersi riconosciuta la pensione privilegiata sin dal giorno 17.11.2004, con liquidazione della pensione privilegiata dal 17/11/2004 al 07/01/2010 come appartenete alla Polizia Penitenziaria ed alla rideterminazione ed al ricalcolo del trattamento pensionistico, con attribuzione dei ratei pensione privilegiata arretrati e non corrisposti dopo la riforma dai ruoli civili dal 07/01/2010 al 01/07/2018 e per la condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo e spese legali, da distrarre;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, gli Avvocati Stefano Brenciaglia e Mario Orsini per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, il Sig. XX titolare di pensione Privilegiata diretta, liquidata

con il sistema Misto con decorrenza giuridica dal 2010, ma con pagamento dal 2018, precedentemente titolare di pensione di inabilità dal 2010, ha chiesto di accertare il diritto al riconoscimento della pensione privilegiata dalla data di cessazione del rapporto lavorativo come dipendente dell'amministrazione penitenziaria, cioè dal 17.11.2004, ritenendo utile la domanda di pensione privilegiata del 24 maggio del 2005, per la patologia steatosi epatica, nonché di accertare il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata per il periodo 17.11.2004-07.01.2010 con conseguente pagamento degli arretrati ed oneri di legge. Ha chiesto la rideterminazione ed il ricalcolo del trattamento pensionistico, con attribuzione dei ratei di pensione privilegiata arretrati e non corrisposti dopo la riforma dai ruoli civili dal 07.01.2010 al 01.07.2018 e la condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.

2. Il ricorrente è stato collocato a riposo per inabilità al servizio di istituto ed a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto in data 7.01.2010.

Ha riferito di essere stato appartenente alla Polizia penitenziaria dal 1987 sino al 17-11-2004, quando è transitato nei ruoli civili del Ministero della giustizia (collaboratore B2), per non idoneità permanente al servizio di istituto ma idoneo per le aree civili. L'interessato ha evidenziato che, successivamente, su richiesta del Ministero, il 7-01-2010 la Commissione Medica di 2^ istanza, riunitasi per verificare l'idoneità al servizio, lo aveva ritenuto affetto da: "tratti di immaturità e dipendenza in soggetto distimico e steatosi epatica", pertanto inabile permanentemente al servizio d'Istituto ed a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto, e perciò era stato dispensato per inabilità in pari data.

3. Nel frattempo, con verbale n. 330/99 del 23.02.2000 (non in atti ma citato dalla CMO del 2004), era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio la infermità "steatosi epatica" dalla quale era affetto, con assegno rinnovabile di 4 anni presumibilmente percepito e in relazione al quale non si hanno ulteriori notizie di rinnovo. Nel 2009, inoltre, il Ministero della Giustizia con decreto del 24.11.2009 aveva stabilito che l'infermità:

“sindrome ansioso-reattiva situazionale di grado lieve” non era dipendente da causa di servizio (previo parere della Commissione medica e del CVCS con verbale del 29-9-2009 citati in atti). Tuttavia, nel 2016 il Tribunale di Civitavecchia, adito per ottenere l’equo indennizzo, ha riconosciuto l’infermità sindrome ansioso-reattiva dipendente da causa di servizio, derivante dallo stress lavorativo del periodo 1987-2004, ascrivibile all’ottava categoria, tabella A (sentenza 105/2016 confermata in appello Trib. Roma sent. 5868/2017).

4. Ritenendo spettante la pensione privilegiata, attesa l’inerzia dell’INPS dopo la definizione giudiziale, in data 8-6-2018 richiedeva “nuovamente” la pensione di privilegio per la “sindrome ansioso reattiva”, con relativi arretrati.

5. Risulta in atti che l’INPS, con provvedimento n.VT012020929941 del 2021, ha conferito la pensione privilegiata a decorrere dal 07.01.2010 ma con effetti economici dal 2018, in coerenza con il verbale della Commissione Medica di Verifica di Roma del 2020 (verbale N. 52915 Del 06/10/2020 causa di servizio con ascrivibilità solo per la sindrome ansioso reattiva ctg.6 e non per la steatosi che è

indicata non classificabile) ed ha concesso una pensione privilegiata di 6^categoria tabella A dal 01.07.2018 (1° giorno del mese successivo alla domanda per sindrome ansioso depressiva reattiva).

Nel provvedimento INPS si specifica che la pensione privilegiata consiste nell'incremento della pensione ordinaria così come stabilito dall'art. 65 del d.p.r. 1092/73; che si recupera il 50% dell'equo indennizzo pari ad euro 671,86; e che per il calcolo degli interessi legali il dies a quo è il 09/07/2018.

Nel verbale della Commissione Medica di Verifica di Roma n. 58913 del 2022, riconvocata dall'INPS per supplemento istruttorio al fine di determinare la prevalenza dell'infermità nel giudizio di non idoneità, si evidenzia che l'inidoneità è stata determinata -secondo la predetta Commissione- in misura prevalente dalla infermità dipendente da causa di servizio "sindrome ansioso-reattiva", con conferma dell'ascrivibilità a Tab A ctg. 6 per questa infermità.

6. L'INPS si è costituito, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, ha invocato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale dalla

data della domanda all'INPS e in ogni caso la dichiarazione di non dovuto del cumulo tra interessi e rivalutazione. L'INPS ha sottolineato che la domanda del 2018 è stata presentata per una infermità non risultante tra quelle per le quali il ricorrente è stato dispensato per inabilità, in quanto l'esito dell'accertamento sanitario del 2009 della commissione medica di seconda istanza è che "l'interessato è affetto da tratti di immaturità e di dipendenza in soggetto distimico e steatosi epatica", dichiarandolo per queste patologie inabile permanentemente al servizio d'istituto e da qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto. Ha aggiunto che il pagamento della pensione privilegiata decorre dalla data di cessazione dal servizio solo se la relativa domanda è presentata entro due anni dalla cessazione, nel caso di specie a distanza di 8 anni, altrimenti decorre con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Riguardo alla decorrenza dal 2004, l'INPS ha posto in rilievo che l'Istituto è competente alla liquidazione delle pensioni di privilegio del personale della polizia penitenziaria solo a decorrere dal 01.10.2005 e

quindi eventualmente la liquidazione d'ufficio, al momento del passaggio ai ruoli civili del Sig. XX del 2004, avrebbe dovuto essere valutata dal Ministero di Giustizia.

7. All'odierna udienza, entrambe le parti si sono riportate alle conclusioni già formulate, sottolineando i fatti precipui e le considerazioni in diritto.

8. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La questione in esame concerne la diversa decorrenza della PPO in godimento riconosciuta nel 2018 ed attribuita dall'INPS.

10. In primo luogo, va evidenziato che la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato dal 2018, con decorrenza giuridica 2010, secondo l'INPS è basata sulla data della domanda (8-6-2018), in quanto presentata oltre il biennio dalla cessazione dal servizio del 2010, ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma dell'art. 191 del DPR 1092/1973. Orbene, l'interessato ha sì presentato la domanda di pensione di privilegio nel 2018, ma entro il biennio dalla definizione in via

giudiziale della questione propedeutica relativa alla dipendenza da causa di servizio della patologia “sindrome ansioso reattiva lieve”, proprio l’infermità non solo riconosciuta dipendente da causa di servizio del periodo 1987-2004 (TAR sent. 105/2016), ma riconosciuta quale patologia preponderante nel giudizio di inidoneità in modo assoluto del 2010 (Commissione medica di verifica del 2022 di cui al supplemento istruttorio richiesto dall’INPS). Ciò posto, prima del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio chiesta per lo “stato ansioso situazionale” nel 2008, sub iudice (ricorso al GO nel giugno 2012), l’interessato non avrebbe potuto vantare il diritto, di cui ha ottenuto il riconoscimento nel 2016 (in primo grado, confermato in appello 2017 anche se non è chiaro se il giudizio di appello riguardi la stessa causa, ma il punto non è contestato da controparte).

11. Corre l’obbligo di evidenziare che l’art.169 DPR 1092/1973 ha disposto che “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o

delle lesioni contratte”, richiesta di dipendenza che invece era stata attivata per la patologia “sindrome ansioso reattiva di grado lieve” (nelle varie denominazioni assunte negli atti di causa) già prima addirittura della dispensa nel 2010 (forse in data 1-8-2008 per la sindrome ansioso reattiva di tipo situazionale), anche se in atti non è allegata la relativa domanda che è solo citata nel decreto n.2663/2009 contestato innanzi al giudice ordinario (in atti solo la menzionata sentenza). Si ritiene altresì che la domanda sia necessaria nel caso in cui sia presente una inabilità assoluta e permanente non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, come nel caso odierno.

Pertanto, dal momento in cui l’interessato ha potuto far valere il diritto (2016 sentenza di I° grado o 2017 conferma in appello e definitività della sentenza), ha presentato, chiaramente e comunque entro il biennio, la relativa domanda all’INPS.

Va tuttavia considerato che, se, come noto, il diritto a pensione è imprescrittibile, ciò non esclude la prescrizione dei singoli ratei stabilita dal legislatore in cinque anni (ex multis: C.d.c.

Sez. III Appello sent. 2/2019 e Sez. II Appello sent. 198/2020).

12. Tutto ciò premesso, rispettati i requisiti temporali, si ritiene che il ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuta la liquidazione della pensione di privilegio per lo stato ansioso reattivo, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla domanda di pensione del 2018. Per l'effetto l'INPS è condannato alla liquidazione degli arretrati e degli oneri di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla domanda del 2018.

13. È rigettata invece la domanda relativa alla decorrenza della PPO dal 2004, per i seguenti motivi.

La domanda del 2004 di pensione di privilegio riguardava la steatosi epatica e non lo stato ansioso reattivo. Dopo la domanda del 2005 non risulta che vi sia una ulteriore richiesta al riguardo. Inoltre, nel verbale CMO del 2004 è previsto per detta patologia un assegno rinnovabile a 4 anni -non risulta in atti se sia stato percepito o rinnovato(?)- di cui non vi sono ulteriori documenti o ulteriori giudizi medici depositati. Detta patologia non è valutata, ai fini della decisione di dipendenza dal servizio, nella sentenza del giudice

ordinario, che si riferisce solo allo stato ansioso reattivo. La patologia “steatosi epatica” è dichiarata non classificabile nel verbale CMV n. 52915/2020, nel quale peraltro l’interessato riferisce di non aver avuto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per l'infermità citata al punto 2 dell'anamnesi (epatopatia) e la Commissione attesta che per detta patologia non si rinvencono documenti utili (pagina 2 del verbale n. 52915/2020 sezione dati anamnestici) e non vi sono prove di diversa valutazione medica o contestazioni nuove nel merito. La stessa poi non risulta determinante nella inabilità (come da verbale del 2022 della CMV in atti). Infine, dal 2005 non risulta ulteriore richiesta correlata a detta patologia, quindi non vi sono state per oltre 10 anni manifestazioni di interesse dirette a coltivare da parte dell’interessato la domanda.

14. Le spese legali sono compensate per la parziale soccombenza. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie parzialmente il ricorso, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Per l'effetto, condanna l'INPS resistente al pagamento delle differenze così dovute sui ratei arretrati, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla domanda del 2018.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA